



SULLA NUOVA NORMATIVA ANTINCENDIO IN CONDOMINIO

Lo scorso 6 febbraio è entrato in vigore il DM del Ministero dell'Interno (DM 25 gennaio 2019) che va ad integrare la normativa antincendio per **gli Edifici Civili (CONDOMINI)**. In particolare il decreto prevede:

Nel nuovo art. 9-bis. vengono fornite alcune definizioni (EVAC, GSA, Misure antincendio preventive, L.P., h) e, in particolare, l'attribuzione dei Livelli di prestazione (L.P.):

- livello di prestazione 0, per gli edifici con altezza antincendi: $12\text{ m} \leq h < 24\text{ m}$;
- livello di prestazione 1, per gli edifici con altezza antincendi: $24\text{ m} < h \leq 54\text{ m}$;
- livello di prestazione 2, per gli edifici con altezza antincendi: $24\text{ m} < h \leq 54\text{ m}$;
- livello di prestazione 3, per gli edifici con altezza antincendi: $54\text{ m} < h \leq 80\text{ m}$.

Gli adempimenti previsti dal decreto dovranno essere ultimati entro due anni (per gli edifici con altezze antincendio tra i 12 e i 24 m) dalla entrata in vigore dello stesso (prevista per il 6 maggio 2019).

Livello di prestazione 0

In riferimento agli edifici con altezza tra i 12 e i 24 m, è necessario semplicemente individuare i comportamenti e le azioni corretti da tenere non solo in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di sicurezza. Tutti gli occupanti devono conoscere tali azioni e, all'occorrenza, essere in grado di applicarle. **Il responsabile dell'attività (l'amministratore del condominio) ha tra i suoi compiti:**

- identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio;
- fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio;
- espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio;
- mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
- azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
- istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al dm 15 settembre 2005

Tutto questo viene sviluppato attraverso un PIANO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (GSA) redatto da un professionista abilitato.

Siamo a vostra disposizione per fornirvi consulenza e redigere i suddetti **PIANI GSA.**